

BREXIT: addio alla marcatura CE, in Gran Bretagna arriva la UKCA



Era nell'aria.

A settembre 2020 è arrivata la conferma.

Fra le novità introdotte da Brexit ci sarà anche la sostituzione della marcatura CE con un nuovo marchio.

In questo articolo aiutiamo le imprese della meccanica ad adattare i propri prodotti alle nuove regole di conformità.

a cura del Team di Ricerca e Sviluppo Easyfrontier

L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea ha portato, tra i numerosi cambiamenti normativi, anche a modifiche (soprattutto, ad oggi, sul piano normativo più che su quello tecnico) nella regolamentazione sulla conformità dei prodotti.

In realtà, tali modifiche entreranno progressivamente in vigore a seguito della cosiddetta "fine del periodo di transizione" (*End of Transition period - EoT*), considerando che, in effetti, il Regno Unito ha lasciato l'Unione europea già dal 1° febbraio 2020.

La marcatura CE, introdotta negli anni Novanta per una maggiore armonizzazione del mercato europeo, sarà sostituita in Gran Bretagna, a partire dal 1° gennaio 2021, dalla nuova marcatura Ukca (*United Kingdom Conformity Assessed*).

Al fine di permettere alle imprese di adattare i propri prodotti alle nuove regole di conformità, il Regno Unito ha adottato un approccio flessibile che prevede il riconoscimento della marcatura CE (e della relativa documentazione tecnica a supporto) fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, sarà possibile, da quando la marcatura Ukca sarà obbligatoria e fino al 1° gennaio 2023, riportarla sulla documentazione di accompagnamento del prodotto, piuttosto che sul prodotto stesso. Salvo specifico accordo, invece, la marcatura Ukca non sarà accet-

tata nei 27 Stati membri della UE, fin dal 1° gennaio 2021.

Per i prodotti destinati ad essere introdotti in Irlanda del Nord, invece, verrà adottato il marchio CE. I fabbricanti operanti in Irlanda del Nord potranno avvalersi, alternativamente, quando il prodotto dovesse essere supportato da una conformità rilasciata da terze parti, di Approved Body Uk, o di Organismi Notificati Ue. Nel primo caso, il prodotto riporterà la marcatura CE-Ukni, che sarà valida in Irlanda del Nord e in Uk. Nel secondo caso, il prodotto riporterà la marcatura CE che sarà valida in Irlanda del Nord e in Ue. Si ricorda che, a differenza di Uk, la Gran Bretagna (Gb) comprende unicamente il territorio di Inghilterra, Galles e Scozia e non quello dell'Irlanda del Nord; l'adozione del marchio Ukca non concerne, quindi, i prodotti in commercio in Irlanda del Nord, dove continuerà ad essere valido il marchio Ukni oppure il marchio CE.

Ad oggi, il nuovo *framework* normativo adottato dal Regno Unito è parallelo a quello europeo, in quanto sono state adottate le stesse procedure di valutazione e conformità, contenuti del fascicolo tecnico e standard relativi alle verifiche dei prodotti. Tuttavia, progressive divergenze porteranno inevitabilmente a diversi trattamenti per determinate categorie di prodotti.

Ad esempio, per gli ambiti coperti dalla *Direttiva Macchine*, direttiva di particolare interesse per il nostro settore, la legislazione Uk corrispondente si basa sul *The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 No. 1597* che, all'epoca, non faceva altro che recepire la *Direttiva Macchine* (Direttiva 2006/42/CE). Nel 2019, con l'atto denominato *The Product Safety and Metrology etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 No. 696*, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2021 (e oggetto di modifiche di lievissima entità in agosto 2020), sono state introdotte alcune modifiche di impatto generale su tutta la normativa relativa alla sicurezza dei prodotti. Compresa, naturalmente, la regolamentazione macchine.

In particolare, nell'atto *Regulations 2019 No. 696* viene definita la *Uk Declaration of Conformity*, inserito il marchio Ukca al posto del marchio CE, così come viene sostituita la direttiva "bassa tensione" con il regolamento *The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 No. 1101*. Sono stati, inoltre, eliminati tutti i riferimenti alla normativa Ue e modificate le definizioni, in modo da renderle specifiche al movimento dei prodotti in Uk. Naturalmente, si prevede che tutte le informazioni sui macchinari debbano essere riportate in lingua inglese.

MACCHINARI E COMPONENTI DISCIPLINATI DALLA DIRETTIVA MACCHINE (DIRETTIVA 2006/42/CE)

Normativa UE di riferimento	Legislazione UK di base	Emendamento generale alla sicurezza e metrologia dei prodotti	Ultime modifiche
Direttiva 2006/42/CE	The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 No. 1597	<i>The Product Safety and Metrology etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations</i> 2019 No. 696	UK Statutory Instruments 2020 No. 1112

A partire dal 1° gennaio 2021, le regole per l'importazione in Uk da parte degli operatori economici rimarranno perlopiù le medesime, se non per la redazione della *Uk Declaration of Conformity* e la stesura in inglese del manuale e del fascicolo tecnico (il rappresentante che costituirà quest'ultimo dovrà essere residente in Uk).

REGOLE PER L'APPLICAZIONE DEL MARCHIO UKCA

L'utilizzo della marcatura Ukca è obbligatorio fin dal 1° gennaio 2021 nel caso si presentassero tutte le seguenti condizioni:

- Il prodotto è destinato al mercato Gb
- Il prodotto è coperto da normativa che prevede l'utilizzo del marchio Ukca
- Il prodotto richiede la valutazione obbligatoria della conformità rilasciata da terze parti

- La valutazione di conformità è stata effettuata da un Ente Notificato con sede in Gb e non è stata trasferita ad un Organismo Notificato riconosciuto nella Ue prima del 1° gennaio 2021.

Le regole per l'applicazione del marchio Ukca sui prodotti prevedono la possibilità di ingrandire o ridurre le dimensioni del marchio, a condizione che:

- non si cambi la proporzione delle lettere,
- la dimensione sia di almeno 5 mm (salvo diversa specifica contenuta in norma)
- Ukca sia facilmente visibile, leggibile ed indelebile.

ORGANISMI NOTIFICATI E APPROVED BODIES

Dal 1° gennaio 2021, per i prodotti che richiedono un Organismo Noti-

ficato si dovrà tenere conto di alcuni cambiamenti:

- Tutti gli **Organismi Notificati** della Ue con sede in Uk prederanno il proprio status e verranno rimossi dal database Nando (New Approach Notified and Designated Organisations)
- Non sarà più considerato valido in Uk nessun Organismo Notificato della Ue
- Verrà istituito da Uk un nuovo database contenente la lista di *Approved Bodies* in Gran Bretagna
- Tutti gli Organismi Notificati presenti in Gran Bretagna prenderanno il nome di *Approved Body*
- Il *Type approval* emesso da un *Approved Body* Gran Bretagna non sarà valido nell'Unione Europea
- Il Certificato di Esame del Tipo Ue rilasciato da un Organismo Notificato Ue sarà accettato in Gran Bretagna fino al 31 dicembre 2021.

TIMELINE (MACCHINARI E LORO COMPONENTI)

MARCATURA	QUANDO
Pubblicazione elenco dei designated standards di conformità che devono essere presenti in dichiarazione (Si intendono le norme adottate dagli enti normatori riconosciuti pubblicate dal Segretario di Stato del Regno Unito)	Entro il 31 dicembre 2020
Introduzione marchio UKCA in UK	Dal 1° gennaio 2021
Accettazione marchio CE in UK	Fino al 31 dicembre 2021
Possibilità di apporre la marcatura UKCA sulla documentazione di accompagnamento piuttosto che sul prodotto stesso	Fino al 1° gennaio 2023
ORGANISMI NOTIFICATI/APPROVED BODIES	
Creazione del fascicolo CE da parte di Approved Bodies UK	Fino al 31 dicembre 2020
Creazione del fascicolo UKCA da parte di Organismi Notificati UE	Ad oggi non previsto

Nel riquadro riportato di seguito, abbiamo riassunto la corrispondenza tra le principali direttive Ue e la normativa adottata da Uk in merito alla conformità tecnica dei prodotti.

CATEGORIA	NORMATIVA UE	NORMATIVA UK
Ascensori	Direttiva 2014/33/UE	<i>The Lifts Regulations 2016. 2016 No. 1093</i>
ATEX	Direttiva 2014/34/UE	<i>Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016. 2016 No. 1107</i>
Contenitori semplici a pressione	Direttiva 2014/29/UE	<i>The Simple Pressure Vessels (Safety) Regulations 2016. 2016 No. 1092</i>
Dispositivi di protezione individuale	Regolamento (UE) 2016/425	<i>The Personal Protective Equipment (Enforcement) Regulations 2018. 2018 No. 390</i>
Ecodesign e etichettatura elettrica	Direttiva 2009/125/CE Direttiva 92/42/CEE Regolamento (UE) 2017/1369	<i>The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019. 2019 No. 539</i>
EMC	Direttiva 2014/30/UE	<i>The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016. 2016 No. 1091</i>
GAR	Regolamento (UE) 2016/426	<i>The Gas Appliances (Enforcement) and Miscellaneous Amendments Regulations 2018. 2018 No. 389</i>
Giocattoli	Direttiva 2009/48/CE	<i>The Toys (Safety) Regulations 2011. 2011 No. 1881</i>
Imbarcazioni	Direttiva 2013/53/UE	<i>The Recreational Craft Regulations 2017. 2017 No. 737</i>
LVD	Direttiva 2014/35/UE	<i>The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016. 2016 No. 1101</i>
PED	Direttiva 2014/68/UE	<i>The Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016. 2016 No. 1105</i>
RE-D	Direttiva 2014/53/UE	<i>The Radio Equipment Regulations 2017. 2017 No. 1206</i>
RoHS	Direttiva 2011/65/UE	<i>The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012. 2012 No. 3032</i>
Rumore esterno	Direttiva 2000/14/CE	<i>The Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001. 2001 No. 1701</i>
Sicurezza generale del prodotto	Direttiva 2001/95/CE	<i>The Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001. 2001 No. 1701</i>
Strumenti di misurazione	Direttiva 2014/32/UE	<i>The Measuring Instruments Regulations 2016. 2016 No. 1153</i>
Strumenti di pesatura non automatica	Direttiva 2014/31/UE	<i>The Non-automatic Weighing Instruments Regulations 2016. 2016 No. 1152</i>

L'articolo è stato chiuso in redazione il 30 novembre 2020: pertanto, esso non tiene conto di eventuali modifiche a seguito dell'accordo di libero scambio che nel frattempo potrebbe essere stato definito.